

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001

CERTIQUALITY SRL

(Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300)

Rev. n°	Data	Descrizione
00	28/03/2008	Prima emissione del Modello
01	05/19/2009	Modello aggiornato fino alle disposizioni in materia di delitti di criminalità informatica
02	14/09/2011	Modello aggiornato fino alle disposizioni in materia di diritto d'autore
03	28/05/2012	Modello aggiornato fino alle disposizioni in materia di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
04	24/09/2013	Modello aggiornato fino alle disposizioni in materia di prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione
05	17/03/2016	Modello aggiornato fino alle disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio
06	29/03/2018	Modello aggiornato fino alle disposizioni in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato
07	97/05/2020	Modello aggiornato per variazioni alla nomina dell'Organismo di Vigilanza
08	27/11/2020	Modello aggiornato fino alle disposizioni sui sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto
09	31/03/2025	Modello aggiornato fino D. Lgs. 26 settembre 2024, n. 141, del 03/10/2024 e approvato con delibera del CdA in data 31 marzo 2025

Emissione: ASQ M.CACCAMISI
Verifica: DG COSIMO FRANCO
Approvazione CDA MARCO MARTINELLI

INDICE

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	1
CQY	1
PARTE GENERALE.....	4
1. PREMESSA.....	4
LA STRUTTURA DEL MODELLO.....	4
IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001.....	4
RESPONSABILITÀ E VICENDE MODIFICATIVE.....	13
IL CONTESTO	13
2. FINALITA'	13
3. CONTENUTI DEL DECRETO, ELENCAZIONE DEI REATI E DEI SOGGETTI	14
4. INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI AZIENDALI ESPOSTI AL RISCHIO DI EVENTI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001 E CONSEGUENTE DETERMINAZIONE DEI RISCHI RILEVANTI	16
5. FATTISPECIE DI REATO E ATTIVITA' SENSIBILI	17
6. RAPPORTI TRA MODELLO E CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO	20
7. STRUTTURA DELL'ORGANIZZAZIONE	21
7.1. ORGANI SOCIETARI	22
7.2. DEFINIZIONE DI RESPONSABILITÀ, UNITÀ ORGANIZZATIVE	22
7.3. PROCURE, DELEGHE DI RESPONSABILITÀ E DI POTERI DI SPESA.....	22
7.4. PRASSI E PROCEDURE	23
8. STRUTTURA DEI CONTROLLI	24
8.1. PRINCIPI DI CONTROLLO INTERNO	24
8.2. IL SISTEMA DI CONTROLLI INTERNI.....	25
9. ORGANISMO DI VIGILANZA E OBBLIGHI INFORMATIVI	25
9.1. COMPOSIZIONE E REGOLE	25
9.2. POTERI E FUNZIONI.....	26
9.3. REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	27
9.4. INFORMATIVA ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	28
9.5. INFORMATIVA DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AL COLLEGIO SINDACALE	28
10. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO ORGANIZZATIVO.....	29
11. SISTEMA SANZIONATORIO	29
11.1. PRINCIPI GENERALI	30
11.2. CONTRATTI DI LAVORO E CODICE DISCIPLINARE	30
11.3. ORGANI DIRETTIVI	31
11.4. COLLEGIO SINDACALE.....	32
11.5. COLLABORATORI E CONTROPARTI CONTRATTUALI	32
11.6. WHISTLEBLOWING	32
11.7. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	33
12. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	34

13. RIFERIMENTI	34
14. PARTE SPECIALE "A" - REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	35
14.1 FUNZIONE PUBBLICA E PUBBLICO UFFICIALE	35
14.2 PUBBLICO SERVIZIO E PERSONA INCARICATA DI PUBBLICO SERVIZIO	36
14.3 LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	37
14.4 ATTIVITÀ SENSIBILI	40
14.5 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	40
14.6 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	41
14.7 PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO (INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE INTERNO PER LE SINGOLE OPERAZIONI A RISCHIO)	43
15 PARTE SPECIALE "B" - REATI SOCIETARI	43
15.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 TER DEL DECRETO)	43
15.2 ATTIVITÀ SENSIBILI	47
15.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	47
15.4 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	47
15 BIS PARTE SPECIALE "B BIS" - REATI TRIBUTARI	50
15.1 BIS LA TIPOLOGIA DEI REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUESDECIES DEL DECRETO)	50
15.2 BIS ATTIVITÀ SENSIBILI	53
15.3 BIS DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	57
15.4 BIS PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	57
16 PARTE SPECIALE "C" - REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO	58
16.1 TIPOLOGIE DI REATO	58
16.2 LE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO	59
16.3 REATI DI NATURA COLPOSA	59
16.3 ATTIVITÀ SENSIBILI	60
16.4 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	60
16.5 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	60
16.7 FLUSSI INFORMATIVI	62
17. PARTE SPECIALE "D" – ALTRI REATI NON TIPICI IN RELAZIONE ALLA NATURA DELLE ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ	63
17.1 ART. 25 OCTIES (REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI ED UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA) 64	
17.4 ART. 25 NOVIES DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	68
17.5 ART. 25 UNDECIES REATI AMBIENTALI	69
17.6 ART 25 DUODECIES IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI IRREGOLARI	70
18. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	71

DEFINIZIONI

Attività Sensibili: attività e/o processi nel cui ambito potrebbero potenzialmente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per la commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Attività Strumentali: attività e/o processi attraverso i quali potrebbero crearsi, in ipotesi, i mezzi o le modalità per favorire e/o alimentare la commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Codice: Codice Etico di CQY

Collaboratori, Consulenti: tutte le persone fisiche che erogano prestazioni professionali a CQY senza vincolo di subordinazione, nonché soggetti che intrattengono rapporti di rappresentanza ed altri rapporti che si concretizzano in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale, nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Società verso terzi.

Decreto (anche D. Lgs. 231/2001): il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, nel contenuto di tempo in tempo vigente.

Destinatari: soggetti a cui si applicano le disposizioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo di CQY

Dipendenti: soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione di CQY, ossia tutti i soggetti aventi con la stessa Società un contratto di lavoro subordinato di qualsivoglia natura, nonché i lavoratori con contratti di lavoro parasubordinato¹.

Modello: il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Organo Amministrativo o Direzione o Vertice della Società: CdA di CQY.

Organismo di Vigilanza o OdV: Organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sull’adeguatezza, sul funzionamento e sull’osservanza del Modello.

Outsourcer: Fornitore a cui la Società ha esternalizzato, parzialmente o totalmente, un processo aziendale (ad es. gestione contabile, gestione selezione ed assunzione, gestione delle paghe, etc) per il quale CQY continua ad essere giuridicamente responsabile anche ai sensi del Decreto.

Partner: Partner Commerciale di CQY

Pubblico Ufficiale e Incaricato di un pubblico servizio: rispettivamente colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa (art. 357 c.p.) e colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio, intendendosi con pubblico servizio un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica

¹ Si intendono compresi i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa nonché a progetto, per le fattispecie escluse dall’applicazione degli artt. 61 e ss. del D. Lgs. 276/2003.

funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa (art. 358 c.p.).

PA: Pubblica Amministrazione.

Reati o Reati presupposto: sono i reati e gli illeciti amministrativi che fondano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai fini del Decreto.

Soggetto "Apicale": chi riveste, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione di gestione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale.

Whistleblowing: norme per la tutela del dipendente, collaboratore, soggetto terzo che segnala illeciti nel settore privato.

PARTE GENERALE

1. PREMESSA

La struttura del Modello

Il Modello si compone di una serie articolata e organizzata di documenti che sono da considerare come un corpo unico.

L'articolazione in un documento "centrale" e in una serie di allegati risponde all'esigenza di un più efficiente aggiornamento (i vari documenti sono aggiornabili separatamente; ciascuno sarà contraddistinto da un numero di edizione che consentirà di mantenerne traccia) e di salvaguardare la riservatezza di alcuni di essi (es. le schede rischio dettagliate per funzione che verranno distribuite ai soli responsabili oltre che agli organi societari e all'OdV). In dettaglio il Modello è così composto:

Presente testo; parte descrittiva del **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**. Contiene una parte generale e più parti speciali

Allegato "A"; Codice Etico

Allegato "B"; Mappa dei Rischi

Allegato "B.1" Schede rischi per Funzione

Allegato "C" Organigramma

Il decreto legislativo 231/2001

Il decreto legislativo 231 dell'8 giugno 2001 (il "Decreto") ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano una nuova specie di responsabilità: la responsabilità amministrativa degli enti, delle società, delle associazioni e delle persone giuridiche per determinati reati che siano commessi (o anche solo tentati) da soggetti che abbiano agito nell'interesse o vantaggio di tali enti.

In base al Decreto, qualora un soggetto commetta nell'interesse o a vantaggio di una società un determinato reato, da tale reato discenderà non solo la responsabilità penale del soggetto che lo ha commesso, ma anche la responsabilità amministrativa della società.

La legge tassativamente indica i reati al compimento dei quali è connessa la responsabilità amministrativa dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale siano stati commessi (i "Reati").

CQY (la "Società") appartiene a quella categoria di enti giuridici che possono incorrere nella responsabilità amministrativa in questione.

Il Decreto Legislativo 231/2001 è un provvedimento fortemente innovativo per l'ordinamento del nostro Paese, che adegua la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune importanti Convenzioni internazionali e Direttive dell'Unione Europea, e supera il tradizionale principio *societas delinquere non potest*.

Originariamente prevista per i **reati contro la pubblica amministrazione o contro il patrimonio della P.A.**, la responsabilità dell'ente è stata – per effetto di provvedimenti normativi successivi all'emanazione del D.Lgs. 231/2001 – progressivamente estesa ad un'ampia serie di reati di seguito sinteticamente indicati.

Anno	Reato presupposto e integrazione del D. Lgs. 231/2001
2001	1) La prima tipologia di reati cui, a mente del Decreto, consegue la responsabilità amministrativa dell'Ente è quella dei reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, che vengono dettagliati agli artt. 24 e 25 del Decreto, ovvero: - indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte di un ente pubblico (316 ter cod. pen.); - truffa in danno dello Stato o d'altro ente pubblico (art. 640, II comma n. 1 cod. pen.); - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.); - frode informatica in danno dello Stato o altro ente pubblico (art. 640 ter cod. pen.); - corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 cod. pen., art. 321 cod. pen.); - corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen., art. 321 cod. pen.); - corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter cod. pen., art. 321 cod. pen.); - istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.); - corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (art. 320 cod. pen., art. 321 cod. pen.); - concussione (art. 317 cod. pen.); - malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis cod. pen.); - peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322 bis cod. pen.).
2001	2) L'art. 25 bis del Decreto – introdotto dall'art. 6 della Legge n. 409, del 23 settembre 2001 – richiama, poi, i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori da bollo (artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461 e 464 cod. pen.).
2002	3) Un'ulteriore e importante tipologia di reati cui è ricollegata la responsabilità amministrativa dell'Ente è, inoltre, costituita dai reati societari, categoria disciplinata dall'art. 25 ter del Decreto, disposizione introdotta dal D. Lgs. n. 61, dell'11 aprile 2002, che individua le seguenti fattispecie, così come modificate dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262: - false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.); - false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ., nella nuova formulazione disposta dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262); - falso in prospetto (art. 2623 cod. civ., abrogato dall'art. 34 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262, la quale ha tuttavia introdotto l'art. 173-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che, però, non costituisce un reato presupposto); - falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod. civ.); - impedito controllo (art. 2625 cod. civ.); - indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.); - illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.); - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.); - operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.); - omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis cod. civ.);

	- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.); - indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.); - illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.); - agiotaggio (art. 2637 cod. civ., modificato dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62); - ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.).
2003	4) Con la Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, è stato introdotto l'art. 25 quater, con cui si estende ulteriormente l'ambito di operatività della responsabilità amministrativa da reato ai delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.
2003	5) Successivamente, la Legge n. 228 dell'11 agosto 2003 ha introdotto l'art. 25 quinquies, a mente del quale l'Ente è responsabile per la commissione dei delitti contro la personalità individuale (artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater n.1, 600 quinquies, 601 e 602 cod. pen.).
2005	6) Legge n. 62 del 18 aprile 2005 (c.d. Legge Comunitaria 2004) e la Legge n. 262 del 28 dicembre 2005, meglio conosciuta come la Legge sul Risparmio, hanno ancora incrementato il novero delle fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto. È stato, infatti, introdotto l'art. 25 sexies del Decreto, relativo ai reati di abuso dei mercati (c.d. market abuse; artt. 184 e 185 del D. Lgs. n.58 del 1998).
2006	7) La legge n. 7 del 9 gennaio 2006 ha, inoltre, introdotto l'art. 25-quater 1 del Decreto, che prevede la responsabilità amministrativa da reato dell'Ente nell'ipotesi che sia integrata la fattispecie di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis cod. pen.).
2006	8) La Legge n. 146, del 16 marzo 2006, che ha ratificato la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità degli enti per alcuni reati aventi carattere transnazionale. La fattispecie criminosa si considera tale, quando, nella realizzazione della stessa, sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e sia per essa prevista l'applicazione di una sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione, nonché, quanto alla territorialità: sia commessa in più di uno Stato; sia commessa in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; sia commessa anche in un solo Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo avvenga in un altro Stato; sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato. I reati a tale fine rilevanti sono: - associazione a delinquere (art. 416 cod. pen.); - associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis cod. pen.); - associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del DPR n. 43/1973); - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR n. 309/1990); - traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 bis, 3-ter e 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286); - intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni

	mendaci all'Autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale (art. 377-bis e 378 cod. pen.).
2007	9) La Legge n. 123/2007 ed il successivo Testo Unico in tema di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008), hanno introdotto la responsabilità amministrativa degli enti anche in relazione ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto).
2007	10) Il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", ha poi inserito nel Decreto (art. 25-octies), quali nuovi reati presupposto, i delitti di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).
2008	11) La Legge 18 marzo 2008, n. 48, in tema di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, ha previsto la responsabilità dell'ente in relazione ai reati informatici di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 491-bis e 640-quinquies del codice penale (art. 24-bis).
2009	12) La Legge 15 luglio 2009, n. 94 (in S.O. n. 128 relativo alla G.U. 24/07/2009) ha disposto (con l'art. 2) l'introduzione dell'art. 24-ter che prevede la responsabilità dell'ente in relazione ai reati di criminalità organizzata di cui agli articoli 416, 416 bis, 416 ter del codice penale e Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.
2009	13) La Legge 23 luglio 2009, n. 99 (in S.O. n. 136 relativo alla G.U. 31/07/2009 n. 176) ha disposto (con l'art. 15) l'introduzione dell'art. 25-bis.1 e dell'art. 25-novies oltre la modifica di alcune parti dell'art. 25-bis che prevedono la responsabilità dell'ente in relazione ai delitti contro l'industria e il commercio, di cui agli articoli 513, 513 bis, 514, 515, 516, 517, 517 ter, 517 quater del codice penale e ai delitti in materia di violazione dei diritti d'autore di cui agli articoli 171 e seguenti bis, ter, septies, octies L. 22 aprile 1941 n° 633.
2009	14) La Legge 3 agosto 2009, n. 116 (in G.U. 14/08/2009 n. 188) ha disposto (con l'art. 4) l'introduzione dell'art. 25-novies il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'articolo 377 bis del codice penale.
2011	15) Il D. Lgs. 7 luglio 2011 pubblicato sulla G.U. n° 177 del 1° agosto 2011 in attuazione della direttiva 2008/99/CE che ha disposto l'introduzione dell'art. 25-undecies "Reati ambientali" nel D. Lgs. 231/2001 al quale è pure stato aggiunto l'art. 25-decies che ha accolto il già esistente reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 377 bis del codice penale precedentemente collocato nell'art. 25-novies.
2012	16) Il D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 pubblicato sulla G.U. n° 172 del 25 luglio 2012, che ha disposto l'introduzione dell'art. 25-duodecies "Reati di impiego di lavoratori irregolari" nel D. Lgs. 231/2001, recante disposizioni in attuazione della direttiva 2009/52/CE sulle norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini dei paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

2012	17) La Legge 6 novembre 2012 n.190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, dispone l’integrale sostituzione dell’art.2635 codice civile (Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità) introducendo nel D. Lgs. 231/2001 il reato di corruzione tra privati. Sono state inoltre introdotte modifiche all’art. 25 del D. Lgs. 231/2001 (di cui è stata modificata la rubrica che diviene “Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione”), introducendo un nuovo reato previsto dall’art. 319 quater c.p. – “induzione indebita a dare o promettere utilità” – e modificando / sostituendo i seguenti articoli del c.p. già compresi nel D. Lgs. 231/2001: art. 317, art. 318, art. 320, art. 322, art. 322-bis.
2014	18) Il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 pubblicato sulla G.U. n° 68 del 22 marzo 2014, che ha disposto l’integrazione dell’art. 25-quinquies (Delitti contro la personalità individuale) con l’inserimento al comma 1, lettera c), del reato di cui all’art. 609-undecies “adescamento di minorenni”. Questa legge ha quindi impatto sul D. Lgs. 231/2001 e sui Modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dagli enti per effetto dell’integrazione dell’art. 25-quinquies di detto decreto.
2014	19) La Legge 17 aprile 2014, n. 62 dispone la sostituzione dell’articolo 416-ter del codice penale con il seguente: «Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso). - Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma». Questa legge ha impatto sul D. Lgs. 231/2001 e sui Modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dagli enti in quanto l’articolo 416 ter del codice penale è compreso nell’art. 24-ter di detto Decreto.
2014	20) La Legge 15 dicembre 2014, n. 186, pubblicata sulla G.U. n° 292 del 17 dicembre 2014, ha disposto l’integrazione dell’articolo 25-octies (reati di ricettazione e riciclaggio) con l’inserimento del nuovo articolo Art. 648-ter-1. “Autoriciclaggio. - Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale”.
2015	21) La Legge 22 maggio 2015, n. 68, pubblicata sulla G.U. n° 122 del 28 maggio 2015, ha disposto l’inserimento nel codice penale del nuovo titolo VI-bis “Dei delitti contro l'ambiente” che ha introdotto, nel primo comma dell’art. 25-undecies – Reati ambientali, solo le seguenti fattispecie: - Inquinamento ambientale (art. 452-bis); - Disastro ambientale (art. 452-quater) - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies) - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies) - Circostanze aggravanti (art. 452-octies)
2015	22) La Legge 27 maggio 2015 n. 69 (“Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica

	amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio"), in vigore dal 14 giugno 2015, modifica, tra l'altro, l'art 25-ter del D. Lgs. 231/2001. Tra i punti principali c'è un aumento delle pene per i reati più gravi contro la Pubblica amministrazione, ma anche sconti di pena per pentiti e collaboratori. La legge introduce tra l'altro il delitto di falso in bilancio, obbliga i condannati a restituire il maltolto e rinforza i poteri dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Inoltre con l'introduzione di un nuovo art. 2621-ter codice civile, si prevede una ipotesi di non punibilità per particolare tenuità del falso in bilancio
2016	23) La Legge 29 ottobre 2016 n. 199 ("Disposizioni in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"), in vigore dal 4 novembre 2016, modifica l'art. 603-bis del c.p. e lo inserisce nell'art. 25-quinquies ex D. Lgs. 231/200, quindi tra i reati a cui si applica la responsabilità dell'ente. L'attuale art. 603-bis del codice penale recita: «Art. 603-bis. – (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".
2017	24) Con il D. Lgs. n. 38 del 15/03/2017 (pubblicato nella G.U. n° 75 del 30 marzo 2017) sono state introdotte alcune modifiche al Codice Civile ed in particolare alla disciplina della corruzione tra privati, in attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22/07/2003. Rispetto alla precedente formulazione (art. 2635 cod. civ. inserito nell'art. 25-ter ex D.Lgs 231/2001), i soggetti punibili sono stati ampliati e ricomprendono tutti quelli che svolgono funzioni direttive ed anche coloro che pongono in essere la condotta per interposta persona. La condotta punita è stata estesa, oltre che alla sollecitazione e ricezione, anche all'accettazione della promessa di ricevere denaro o altra utilità non dovuti. La finalità del reato è quella di

	compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi dell'ufficio o di fedeltà e non è più richiesta la prova di un danno per la società. È rimasta invece la procedibilità a querela di parte, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza. Il provvedimento, inoltre, introduce il reato di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis cod. civ.) ed inasprisce le sanzioni per l'ente nel caso in cui il corruttore sia soggetto che abbia agito in nome e nell'interesse dell'ente, prevedendo l'applicazione delle sanzioni interdittive.
2017	25) La Legge 17 ottobre 2017, n. 161 ha modificato l'art. 25-duodecies del D. Lgs. n. 231/2001 titolato "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", inserendo i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. I nuovi reati presupposto sono quelli di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D. Lgs. n. 286/1998 e è punito chiunque, in violazione delle disposizioni ivi contenute, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente; punisce anche chi favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato.
2017	26) La Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (c.d. "Whistleblowing") ha introdotto nel nostro ordinamento le norme per la tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato. La legge indica esplicitamente quali integrazioni sono da apportare all'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 (inserimento dei commi 2 bis, 2 ter e 2 quater).
2017	27) La Legge 20 novembre 2017, n. 167 (in G.U. 27 novembre 2017, n° 277), per effetto della Legge Europea 2017, ha introdotto nel testo del D. Lgs. n. 231/2001 il nuovo art. 25-terdecies titolato "Razzismo e xenofobia". I reati cui l'articolo fa riferimento sono, a seguito della modifica introdotta dall'art.7 del Dlgs 1.03.2018 n. 21 quelli indicati all'art. 604 bis del codice penale rubricato "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa".
2019	28) In data 31 gennaio 2019 è entrata in vigore la Legge 9 gennaio 2019, n. 3 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici", che introduce nell'art. 25 del D. Lgs. 231/2001, come reato presupposto, la fattispecie di "Traffico d'influenza illecita" (punita ai sensi dell'art. 346-bis c.p.) e altre variazioni che riguardano fattispecie reato già contenute nel D. Lgs. 231/2001: - modifiche alle condizioni di procedibilità del reato di "Corruzione tra privati" e al reato di "Istigazione alla corruzione tra privati"; - inasprimento delle misure pecuniarie e interdittive per alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione; - al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dai reati di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 452-quaterdecies, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, sono previste operazioni sotto copertura, nei limiti delle proprie competenze, da parte di ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei

	carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia; E per quanto riguarda coloro che commettono il reato: - “DASPO” per i corrotti - La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione perpetua o temporanea (se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni) dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; - “Salvaguardia” per i corrotti - Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 353, 353-bis e 354 se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili;
2019	29) La Legge n. 39 del 3 maggio 2019, in materia di frodi sportive o di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, ha introdotto un nuovo articolo, 25-quaterdecies, nel D. Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.
2019	30) Il Decreto legge 21 settembre 2019, n. 105 (in G.U. 21/09/2019, n.222) ha istituito il “Perimetro della sicurezza nazionale cibernetica”, che prevede una sanzione ex D. Lgs. n. 231/2001 (max 400 quote) per quei soggetti, pubblici e privati individuati entro gennaio 2020, che non rispetteranno le prescrizioni previste dal decreto. Nello specifico è stato integrato l’art. 24-bis (Delitti Informatici e trattamento illecito dei dati), comma 3.
2019	31) La Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (entrata in vigore il 25 dicembre 2019) “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” ha inserito i reati tributari all’interno del catalogo di cui al D. Lgs. 231/01. Nel D. Lgs. 231/2001 è stato aggiunto l’art. 25-quinquiesdecies (Reati Tributari), in dettaglio: • dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; • dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; • emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; • occultamento o distruzione di documenti contabili; • sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte; Per la commissione di tali delitti è prevista sia l’applicazione delle sanzioni pecuniarie, per un importo compreso tra le 400 e le 500 quote (il valore di ogni quota varia da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549), sia l’applicazione delle sanzioni interdittive - di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) - che vanno ad incidere sulla operatività aziendale (divieto di contrattare con la PA, esclusione da agevolazioni e finanziamenti, divieto di pubblicizzare beni e servizi, ecc.). Se dalla realizzazione di tale reato è stato conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria sarà incrementata di un terzo.

2020	32) Il D. Lgs. 14 luglio 2020 n. 75 "Attuazione della direttiva (UE) 2017 / 1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale". Al D. Lgs. 231/2001 sono state apportate le seguenti modifiche: All'art 24: - La rubrica è stata sostituita dalla seguente: «Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture. - al comma 1 dopo le parole: «316-ter,» è inserita la seguente «356,» e dopo le parole: «ente pubblico» sono inserite le seguenti: «o dell'Unione europea»; - È stato introdotto il reato di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.): "Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro. La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente"; All'art. 25: - la rubrica è sostituita dalla seguente: «Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio. - al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale. Sono stati introdotti i reati di peculato - escluso il peculato d'uso - (art. 314, comma 1, c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.) e abuso d'ufficio (323 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea. All'art. 25 - quinquiesdecies - dopo il comma 1 è inserito il seguente: «I-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.» - al comma 2, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1 bis»; - al comma 3, le parole «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-bis e 2»; Dopo l'articolo 25 - quinquiesdecies è aggiunto il seguente: «Art. 25-sexiesdecies. (Contrabbando). 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).».
------	---

2021	33) In data 8 novembre 2021 D.Lgs. 184/2021 che ha introdotto nel catalogo dei reati l'art. 25 octies.1 "Delitti in materia di strumenti di pagamenti diversi da contanti". Sono stati inseriti gli articoli c.p. 493-ter (indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal contante) e 640-ter (frode informatica) 34) In data 8 novembre 2021 D.Lgs. 195/2021 che modifica gli artt. del c.p. riguardanti ricettazione(art.648), riciclaggio (648 bis) impiego di danaro e utilità di provenienza illecita (648), antiriciclaggio(648-ter)
2022	35) In data 9 marzo 2022, la legge n. 22 recante le disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale che ha introdotto nel catalogo dei reati: ✓ l'articolo 25-septiesdecies: delitti contro il patrimonio culturale, ✓ l'art. 25-duodevicies: riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
2023	36) Con il D.lgs. n.19 del 2 marzo 2023, il Parlamento italiano ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere. False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023] L'articolo n. 55 del D.Lgs. 19/2023 ha stabilito la modifica dell'art. 25 ter del D.Lgs, 231/2001 consistente nell'aggiunta al comma 1, del reato s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121.
2023	37) Con il D.lgs. n.24 del 10 marzo 2023 il Parlamento italiano ha recepito la Direttiva UE in materia di protezione di coloro che effettuano segnalazioni di violazioni delle normative nazionali e dell'unione europea. Il decreto ha determinato una modifica del comma 2-bis dell'art. n. 6 del D.Lgs. 231/2001 e l'abrogazione dei successivi 2.ter e 2 quater.
2023	38) La Legge n. 93 del 14 luglio 2023 contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica", amplia la responsabilità amministrativa degli enti per i delitti in materia di violazione dei diritti d'autore di cui all'art. 25-novies del Decreto. In particolare, riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa".
2023	39) La Legge n. 137 del 09 ottobre 2023 rubricato "Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica

	amministrazione”, all’art. 6-ter, ha introdotto modifiche al Codice penale, al D.Lgs. 152/2006 in materia ambientale e al D.Lgs. 231/2001 nel quale all’art. 24 sono stati aggiunti i reati di “Turbata libertà degli incanti” e “Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente” (rispettivamente, artt. 353 e 353-bis c.p.) e all’art. 25-octies.1 è stato aggiunto il reato di “Trasferimento fraudolento di valori” (di cui all’art. 512-bis c.p.).
2024	40) Legge n. 90, 8 giugno 2024 rubricata “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici” (c.d. «Legge sulla Cybersicurezza»)
2024	41) Il Decreto Legge n. 112 dell’8 agosto 2024 ha aggiunto al codice penale l’art. 314 bis “Indebita destinazione di denaro o cose mobili”. All’articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al comma 1, secondo periodo, le parole: “articoli 314, primo comma, 316 e 323” sono sostituite dalle seguenti: “articoli 314, primo comma, 314 -bis e 316” e, alla rubrica, dopo la parola: “Peculato” sono inserite le seguenti: “, indebita destinazione di denaro o cose mobili” e le parole: “e abuso d’ufficio” sono soppresse».
2024	42) La legge n.114 del 9 agosto 2024 ha abrogato l’art. 323 del codice penale “Abuso d’ufficio” e modificato l’art. 346 bis del codice penale “Traffico di influenze illecite” precisando che le influenze devono essere effettivamente esistenti.
2024	43) D. Lgs. 4 settembre 2024, n. 138, «Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 (c.d. NIS 2), relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell’Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga direttiva (UE) 2016/1148»
2024	44) D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141, adottato in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), pubblicato sulla G.U. del 03/10/2024. È stato abrogato il DPR 43/1973 e sono stati introdotti i nuovi reati di contrabbando previsti agli art. 78 e ss dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione allegato 1 al Dlgs 141/24, entrati dunque a far parte del catalogo dei reati ex D.Lgs. 231/01. È stata estesa la responsabilità 231 degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato anche ai reati di cui al T.U. ACCISE (Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504-Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).

Il Decreto prevede anche situazioni antecedenti alla potenziale realizzazione dei reati e evoluzioni successive dell’ente dopo la realizzazione di reati

Delitto Tentato

Il Decreto prevede e regola i casi in cui il delitto si realizzi solo nelle forme del tentativo. L’art. 26 del Decreto stabilisce che “le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto 231/2001. L’ente non risponde dei delitti tentati quando volontariamente impedisce il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento”.

Responsabilità e vicende modificative

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità qualora la Società modifichi la propria struttura successivamente alla commissione di un reato (Art. 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del Decreto). In caso di trasformazione o fusione, la società risultante dalla modifica è responsabile dei reati commessi dall’ente originario, con conseguente applicazione delle sanzioni irrogate. In caso di scissione parziale, rimane impregiudicata la responsabilità dell’ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione.

Tuttavia, gli enti beneficiari della scissione sono solidamente obbligati, limitatamente al valore del patrimonio trasferito, al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati anteriori alla scissione. Le sanzioni interdittive eventualmente comminate si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso. In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidamente obbligato con il cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e comunque nei limiti del valore dell'azienda ceduta e delle sanzioni pecuniarie risultanti dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

Il contesto

Certiquality svolge attività di valutazione e certificazione per una gamma molto ampia di attività e di normativa di riferimento.

Da un'analisi di questo contesto si sono individuati cinque ambiti di attività in cui il ruolo dell'CQY diventa progressivamente più critico:

1. Certificazione volontaria di sistemi, di prodotti, processi, servizi e di persone
2. Certificazione volontaria che può diventare requisito indispensabile per poter esercitare la propria attività, partecipare a gare / trattative private o beneficiare di contributi / agevolazioni (es. SOA, ISO 45001, UNIPdR 125, etc.),
3. Attività di valutazione legate a processi di notifica od autorizzazione ministeriale (es. marchio CE)
4. Ispezione su processi e prodotti
5. Certificazione delle persone.

E' aperto da tempo nel settore un dibattito sulla possibile configurabilità, nel terzo caso e in parte anche nel secondo, di una attività / responsabilità di "incaricato di pubblico servizio" o comunque di svolgimento di un ruolo di "pubblica utilità".

2. FINALITA'

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:

- fornisce indicazioni sui contenuti del decreto legislativo;
- delinea il modello di organizzazione, gestione e controllo di CQY, volto a informare sui contenuti della legge, ad indirizzare le attività aziendali in linea con il modello e a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello stesso.

In particolare si propone di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di CQY in attività previste dal Decreto Legislativo 231/2001, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni di legge, in un illecito, passibile di sanzioni nei propri confronti e nei riguardi dell'azienda (se questa ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, o comunque se questo ultimo è stato commesso nel suo interesse);

- ribadire che i comportamenti illeciti sono condannati da CQY in quanto contrari alle disposizioni di legge e ai principi cui CQY intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- esporre tali principi ed esplicitare il modello di organizzazione, gestione e controllo in uso;
- consentire azioni di monitoraggio e controllo interne, indirizzate in particolare agli ambiti aziendali più esposti al Decreto Legislativo 231/2001, per prevenire e contrastare la possibile commissione dei reati stessi.

Il presente documento ha per oggetto:

- i contenuti del Decreto Legislativo 231/2001, l'identificazione dei reati e dei soggetti interessati;
- l'individuazione e la valutazione delle aree di attività più esposte alle conseguenze giuridiche previste dal decreto;
- il modello di organizzazione e gestione a tutela della Società;
- i principi e requisiti del sistema dei controlli;
- l'Organismo di Vigilanza e Controllo;
- le modalità di comunicazione e formazione;
- il sistema sanzionatorio.

A tale fine il documento tiene in debito conto i contenuti dello Statuto della Società, i principi di gestione e amministrazione della Società e la sua struttura organizzativa, e fa riferimento al complesso delle norme procedurali interne e dei sistemi di controllo in essere.

3. CONTENUTI DEL DECRETO, ELENCAZIONE DEI SOGGETTI

Il Decreto Legislativo 231/2001 è un provvedimento fortemente innovativo per l'ordinamento del nostro Paese, che adegua la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune importanti Convenzioni internazionali e Direttive dell'Unione Europea, e supera il tradizionale principio *societas delinquere non potest*.

Con il Decreto Legislativo 231/2001 e le sue successive integrazioni normative – che hanno ampliato il novero dei reati ricompresi nell'ambito di operatività della norma in esame – è diventato legge dello Stato il principio per cui le persone giuridiche rispondono con il proprio patrimonio ed in modo diretto dei reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, da chi opera professionalmente al loro interno.

Il Decreto Legislativo 231/2001 consente, tuttavia all'Ente, nel caso in cui esso dimostri la sua assoluta estraneità ai fatti criminosi, di esimersi da tale responsabilità amministrativa in occasione della commissione di un reato compreso tra quelli richiamati dal decreto, con conseguente accertamento di responsabilità esclusivamente in capo al soggetto agente che ha commesso l'illecito.

L'estraneità dell'Ente ai fatti criminosi va comprovata attraverso la dimostrazione della funzionalità di un complesso di norme organizzative e di condotta (il cosiddetto "Modello di Organizzazione Gestione e Controllo") idonee a prevenire la commissione degli illeciti *de quo*.

Il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati;
- prevedere le specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato previsto nel decreto sia stato commesso da persone che esercitano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone cui facciano capo, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (i cosiddetti "soggetti apicali"), l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Sono previsti due diversi tipi di relazioni che "collegano" la società nel cui interesse o vantaggio può essere commesso un reato e l'autore del reato medesimo. L'art 5 fa riferimento, al comma 1, ai cosiddetti soggetti in posizione apicale ovvero a "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente". Si tratta in genere di amministratori, direttori generali, responsabili preposti a sedi secondarie, direttori di divisione dotati di autonomia finanziaria e funzionale.

Il comma 2 del medesimo articolo fa invece riferimento alle "persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a".

La differente posizione dei soggetti eventualmente coinvolti nella commissione dei reati comporta diversi criteri di attribuzione della responsabilità in capo all'azienda medesima. L'art. 6 del Decreto pone a carico dell'ente l'onere di provare l'avvenuta adozione delle misure preventive solo nel caso in cui l'autore del reato sia persona posta in posizione cosiddetta "apicale". Diversamente, si ritiene – sulla base dell'interpretazione della lettera della norma – che nel caso in cui l'autore del reato sia sottoposto all'altrui direzione o vigilanza l'onere probatorio spetti al Pubblico Ministero.

Fermo restando il dettato normativo di cui all'art. 5 del Decreto e la relativa prassi applicativa, i criteri che

in CQY consentono di individuare e di identificare i soggetti in posizione apicale possono essere così sintetizzati:

- collocazione gerarchica al vertice della Società o al primo livello di riporto dal Direttore Generale;
- assegnazione di poteri di spesa e di deleghe che consentano di svolgere talune attività, anche verso l'esterno, con un certo margine di autonomia.

Vengono identificati come soggetti apicali i primi livelli indicati dell'organigramma aziendale, accessibile a tutti i dipendenti di CQY (Allegato C) nonché coloro che dispongono di specifico documento di Procura.

4. INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI AZIENDALI ESPOSTI AL RISCHIO DI EVENTI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001 E CONSEGUENTE DETERMINAZIONE DEI RISCHI RILEVANTI.

Necessaria premessa ad una individuazione degli ambiti aziendali esposti ai rischi di reato di cui al Decreto è la rilevazione della struttura organizzativa della Società e dei principi che la caratterizzano:

- chiara e precisa determinazione delle mansioni, delle responsabilità ad esse connesse, delle linee gerarchiche;
- attribuzione di poteri di rappresentanza nei limiti in cui è strettamente necessario e comunque in limiti coerenti e compatibili con le mansioni svolte dal soggetto cui sono attribuiti;
- poteri di firma attribuiti solamente al presidente con firma disgiunta e a due dipendenti con firma abbinata;
- organo amministrativo composto da un Consiglio di Amministrazione, un Presidente e un Direttore Generale.

Inizialmente, alla prima stesura del Modello, un gruppo di lavoro composto da personale interno e da una società di consulenza ha avuto il compito di assistere i Responsabili delle varie Funzioni aziendali quando hanno analizzato il contesto, identificato gli ambiti aziendali maggiormente esposti alle conseguenze sanzionatorie previste dal decreto e determinato l'entità dei rischi rilevanti.

In particolare Responsabili e il gruppo di lavoro hanno:

- approfondito i contenuti e l'interpretazione della normativa, nonché le fattispecie di reato previste dal Decreto;
- effettuato una ricognizione degli ambiti aziendali dove, in assenza di tutele, è maggiore la probabilità di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- predisposto una apposita mappa delle aree di potenziale "rischio 231" (Allegato B);
- valutato l'idoneità dei presidi organizzativi, procedurali e amministrativi (organi societari e organizzazione interna, procure, deleghe di responsabilità e di poteri di spesa, procedure e principi comportamentali);
- identificato i principi ed i requisiti del sistema dei controlli;
- valutato il "rischio 231", in base al reato, alla probabilità di accadimento e al suo peso e impatto.

Poiché il contesto aziendale è in continua evoluzione, anche il grado di esposizione della Società alle conseguenze giuridiche di cui al Decreto Legislativo 231 può variare nel tempo, la ricognizione e la mappatura dei rischi sono periodicamente monitorate ed aggiornate. Nel procedere agli aggiornamenti

si tiene conto di fattori quali, ad esempio:

- l'entrata in vigore di nuove regole e normative che amplino o modifichino il campo di applicazione del D. Lgs. 231;
- le variazioni degli interlocutori esterni e le modifiche dell'approccio al business e ai mercati, delle leve di competizione e comunicazione al mercato;
- le variazioni al sistema interno di organizzazione, gestione e controllo.

Il periodico aggiornamento del Modello è "stimolato" dall'Organismo di Vigilanza. Tale Organismo opera sulla base della mappa dei rischi in essere, rileva la situazione effettiva, misura i *gap* esistenti tra la prima e la seconda e richiede l'aggiornamento delle valutazioni del potenziale rischio. Su tali attività di monitoraggio e proposizione e sul loro andamento ed esito, l'Organismo di Vigilanza informa e relaziona il Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno."

5. FATTISPECIE DI REATO E ATTIVITA' SENSIBILI

Di seguito l'elencazione completa dei reati che sono stati presi in considerazione per determinare le attività potenzialmente sensibili:

- artt. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico
- art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito dei dati
- art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata e Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146
- art 25 Concussione e corruzione
- art. 25-bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
- art. 25-bis.1 Delitti contro l'industria e il commercio
- art. 25-ter Reati societari e corruzione tra privati
- *art 25 quater* Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento democratico
- *art 25 quinquies* Delitti contro la personalità individuale
- *art 25 sexies* Abusi di mercato
- art. 25-septies Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio
- art. 25-octies.1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori
- art. 25-octies.1, comma 2 Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- art. 25-novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- art. 25-decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- art. 25 undecies Reati Ambientali e "Eco-reati"

- art. 25 duodecies Impiego di lavoratori stranieri irregolari
- art. 25 terdecies Reati di razzismo e xenofobia
- art. 25 quinquiesdecies Reati tributari
- art. 25 sexiesdecies Contrabbando
- art. 25 septiesdecies Delitti contro il patrimonio culturale
- art. 25 duodevices Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
- L. n. 146/2006 Reati transnazionali [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa se commessi in modalità transnazionale]

Con specifico riferimento alla realtà di CQY le aree nel cui ambito possono essere commessi i reati riguardano essenzialmente quelle attività che comportano contatti diretti / indiretti con la P.A., parzialmente (in quanto società non quotata) i reati societari, i reati relativi alla sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro e i reati tributari.

Per contro, i rischi relativi alla commissione delle altre fattispecie di reato presupposto sono solo teoricamente ipotizzabili nell'ambito dell'attività svolta dalla Società. Non richiedono, pertanto, la predisposizione di procedure dedicate e specifiche in quanto le misure idonee a prevenirne la commissione sono già comprese nelle procedure e linee guida generali della Società o sono state apportate solo minime integrazioni alla documentazione (ad esempio la procedura acquisti contiene i meccanismi preventivi e di controllo relativamente ai potenziali reati di ricettazione e utilizzo di beni di provenienza illecita).

In concreto le **Attività Potenzialmente Sensibili** sono principalmente riconducibili alle seguenti categorie di operazioni:

A. Rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- gestione dei rapporti correnti per lo svolgimento dell'attività d'impresa (Amministrazione Finanziaria, Istituti previdenziali, etc.);
- assegnazione e gestione di incarichi di consulenza esterna con soggetti / società che possono avere contatti con funzionari pubblici in nome e per conto della società;
- gestione dei procedimenti ispettivi (amministrativi, fiscali, previdenziali, giudiziari)
- possibile utilizzo di finanziamenti nazionali o comunitari
- ottenimento di autorizzazioni

B. Attività di gestione operativa:

Nel dettaglio, tali operazioni possono riguardare le seguenti aree di attività:

VENDITE

Aree di rischio potenziale

- attività di lobbying, svolta sia direttamente, attraverso personale dipendente della Società, che indirettamente, attraverso consulenti;
- convenzioni o accordi con Enti Pubblici;

- convegni e/o eventi ai quali sono invitati dipendenti pubblici e/o incaricati di pubblico servizio;
- omaggi, donazioni, liberalità, gratuità (es. corsi di formazione)
- promozione e/o vendita svolta da:
 - Area Manager
 - Sales & Customer Support
 - Ufficio Gare
 - Consulenti e Procacciatori;
- gare /appalti / con la Pubblica Amministrazione;
- trattativa privata come modalità prevalente di acquisizione dei contratti con enti pubblici

ACQUISTI DI PRODOTTI E SERVIZI, SELEZIONE AUDITOR ED ESPERTI

Aree di rischio potenziale

- contratti con persone fisiche per il conferimento di incarichi;
- convenzioni, accordi o contratti con Enti pubblici per la prestazione di servizi;
- nomina esperti esterni della Commissione Tecnica
- selezione dei soggetti che, dopo il previsto percorso formativo, accederanno al ruolo di Valutatore nei settori e nei livelli di competenza.

ACCREDITAMENTI

Aree di rischio potenziale

- iter presso Ministeri e/o altri organismi della Pubblica Amministrazione, nazionali e non, volti all'ottenimento di Autorizzazioni/ Accredimenti.
- complessità delle procedure di accreditamento che, seppur coordinate dalla Assicurazione Qualità, sono sviluppate da molteplici soggetti che gestiscono "contatti" di carattere non negoziale a vario titolo con funzionari anche pubblici determinando situazioni potenzialmente sensibili.
- rapporti con ACCREDIA, ente italiano di accreditamento costituito come associazione senza scopo di lucro dotata di personalità giuridica di diritto privato, designato dai ministeri competenti come organismo nazionale italiano di accreditamento in attuazione del Regolamento CE 765/2008. Tale Ente che negli organi assembleari e direttivi accoglie rappresentanti dei ministeri competenti, svolge sicuramente attività di pubblico servizio.

TUTELA AMBIENTALE, IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO

Aree di rischio potenziale

- rapporti con funzionari pubblici in occasione di ispezioni e sopralluoghi presso gli uffici;
- gestione delle attività inerenti la sicurezza e l'igiene del lavoro.

GESTIONE DEL PERSONALE

Aree di rischio potenziale

- assunzione di personale con riferimento a segnalazioni provenienti da funzionari pubblici (es. parenti);
- dichiarazioni rilasciate a terzi o a Enti aventi ad oggetto l'esistenza di qualifiche professionali e/o l'acquisizione di specializzazioni e/o l'esposizione a fattori di rischio ambientale, al fine di consentire il conseguimento di benefici o agevolazioni fiscali, contributive, pensionistiche, ecc.;
- dichiarazioni e autocertificazioni finalizzate all'ottenimento di agevolazioni contributive, incentivi o finanziamenti da parte di Enti Pubblici.

GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Aree di rischio potenziale

- predisposizione di bilanci e documenti correlati; adempimenti fiscali;
- predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.
- attività di recupero crediti presso Enti pubblici;
- sistema amministrativo – contabile basato su due strutture informatiche;
- rendicontazione di attività finanziate.
- operazioni tra società correlate
- operazioni straordinarie

FORMAZIONE

Aree di rischio potenziale

- Partecipazione gratuita a Corsi di formazione realizzati da Certiquality.

Il dettaglio della Mappa Rischi è riportato nell'allegato "B.1" che è parte integrante del presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza individuerà di volta in volta le attività che, a seconda dell'evoluzione legislativa e/o di mutamenti nelle attività svolte dalla Società, dovranno essere ricomprese nel novero delle ipotesi rilevanti, curando anche che vengano presi gli opportuni provvedimenti operativi.

6. RAPPORTI TRA MODELLO E CODICE ETICO

I comportamenti tenuti dagli amministratori, dal personale aziendale (dipendenti, altri collaboratori: consulenti e valutatori) e da coloro che agiscono, anche nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza della Società nonché dalle altre controparti contrattuali della Società, devono essere conformi alle regole di condotta previste nel Modello (di seguito le "Regole di Condotta"), finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati.

Le regole di condotta contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico adottato

dalla Società (di seguito il "Codice").

Va comunque precisato che il Modello e il Codice, seppur complementari, hanno una portata diversa; in particolare:

- il Codice rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale, ed ha lo scopo di esprimere principi di deontologia aziendale che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti, Collaboratori, Amministratori e Consulenti;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati, ed ha lo scopo di consentire alla Società di usufruire della esimente di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto.

In particolare, oltre a quanto specificamente previsto nelle Procedure e nelle Linee Guida, le principali regole di condotta prevedono che:

- gli Amministratori e il personale aziendale non devono porre in essere comportamenti anche solo potenzialmente idonei ad integrare le fattispecie di reato previste nel decreto;
- gli Amministratori e il personale aziendale devono evitare di porre in essere comportamenti che possano generare una situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A.;
- è fatto divieto di procedere ad elargizioni in denaro o altre utilità nei confronti di pubblici funzionari;
- è obbligatorio il rispetto della politica aziendale per la distribuzione di omaggi e regali definita in apposita procedura; l'Organismo di Vigilanza effettuerà, nell'ambito dell'esercizio dei propri poteri, controlli e verifiche sulla distribuzione di omaggi e regali;
- i rapporti economici nei confronti della P.A. vengono gestiti in modo unitario, intendendosi con ciò che le persone che rappresentano la Società nei confronti della P.A. devono ricevere un esplicito mandato da parte della Società, sia che esso si identifichi con il sistema di deleghe e procure attualmente in essere, sia che esso avvenga per mezzo di sub-deleghe nell'ambito dei poteri conferiti e dell'organizzazione delle mansioni lavorative di chi rappresenta la Società;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e di supervisione nei confronti di personale che opera con gli enti pubblici devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- i compensi dei Collaboratori devono sempre essere stipulati in forma scritta; nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura;
- devono essere rispettati, da parte degli Amministratori, i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui soci e/o sui terzi;
- devono essere rispettate da parte degli Amministratori, apposite procedure per consentire (ai soci, agli altri organi, alle società di revisione) l'esercizio del controllo nei limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti nonché il rapido accesso alle informazioni di volta in volta rilevanti, con possibilità di rivolgersi al Collegio Sindacale in caso di ostacolo o rifiuto.

7. STRUTTURA DELL'ORGANIZZAZIONE

In considerazione del quadro che emerge dalla analisi del contesto, dalla valutazione dell'ambiente di controllo e dalla identificazione dei rischi, dei soggetti e dei reati potenziali, sono stati identificati e delineati i sistemi e i meccanismi di prevenzione di cui CQY è dotata. Se ne riporta l'articolazione nei successivi paragrafi.

7.1. Organi societari

Sono previsti nello Statuto vigente. Le attribuzioni degli organi societari sono disciplinate dallo Statuto e dalle leggi vigenti.

La gestione della Società è affidata ad un Presidente e a un Direttore Generale investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritengano opportuni esclusi quelli che la legge riserva tassativamente alla competenza dell'Assemblea.

7.2. Definizione di responsabilità, unità organizzative

L'organigramma dà indicazioni riguardo alla struttura della Società e alla collocazione organizzativa del personale. L'organigramma consente anche di meglio specificare l'articolazione di responsabilità assegnate.

Tale documento è soggetto a costante aggiornamento ed evoluzione in funzione dei mutamenti che intervengono nella corrente conduzione dell'attività. E' compito della Direzione Aziendale mantenere sempre aggiornato l'organigramma e i documenti ad esso collegati per assicurare una chiara definizione formale dei compiti assegnati ad ogni unità della struttura della Società. L'aggiornamento e la comunicazione delle modifiche organizzative avviene attraverso appositi Ordini di Servizio e Comunicazioni Organizzative.

7.3. Procure, deleghe di responsabilità e di poteri di spesa

Sulla base delle necessità operative della Società, lo schema dei poteri e delle deleghe è approvato dal C.d.A.. Ai fini del Decreto Legislativo 231/2001 si precisa che la procura è condizione necessaria ma non sufficiente per considerare il procuratore "soggetto apicale".

Al fine di maggior approfondimento del sistema di deleghe e procure e del suo funzionamento, si precisa che il loro conferimento avviene in ragione delle esigenze operative ed, in particolare, dello snellimento e dell'efficienza dell'attività aziendale; i requisiti essenziali di tale sistema, ai fini di una efficace prevenzione dei reati, sono i seguenti:

Attribuzione delle Deleghe

- tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti negoziali con la P.A. e le Autorità di vigilanza, devono essere dotati di delega formale in tal senso e, ove necessario, di apposita procura
- le deleghe devono associare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma, ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti

- organizzativi intervenuti nella Società;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico e univoco:
 - i poteri del delegato;
 - il soggetto (organo o individuo) a cui il delegato riporta.
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il soggetto delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite.

Attribuzione delle Procure

- le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna oppure (in caso collaboratori non dipendenti) di specifico contratto di incarico, che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione dei poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa, richiamando comunque il rispetto del Codice, del Modello Organizzativo e dei vincoli posti dai processi di budget, reporting e dalle procedure che presiedono alle operazioni di esecuzione – controllo – monitoraggio delle attività sensibili;
- poiché il conferimento della procura dovrà avere riguardo al ruolo aziendale ricoperto, in caso di mutamento dello stesso da parte del Procuratore, questi perderà la procura ricevuta se la nuova posizione non ne giustifichi il mantenimento. Qualora invece il mantenimento sia giustificato, ma la procura debba essere utilizzata con limiti e modalità differenti, al Procuratore verrà nuovamente inviata idonea comunicazione come di seguito previsto;
- ogni Procuratore verrà informato del rilascio della procura con l'invio di apposita informativa contenente il testo della stessa ed i limiti e modalità per l'esercizio dei poteri conferiti;
- Fatta eccezione per i dipendenti destinatari di procure, nessun altro collaboratore può sottoscrivere e/o predisporre, in qualsiasi forma, atti e/o documenti che impegnino la Società, salvo specifica autorizzazione correlata ai compiti operativi assegnati e limitatamente agli stessi. In taluni casi, possono infatti essere conferite anche procure speciali limitate per specifici atti;
- I Procuratori non possono sub-delegare a terzi, neppure se dipendenti dell'azienda, i poteri di rappresentanza ad essi conferiti dalla procura rilasciatagli dal Consiglio d'Amministrazione, a meno che ciò non sia espressamente previsto nello schema dei poteri e delle deleghe approvato con delibera del Consiglio d'Amministrazione.

7.4. Prassi e procedure

CQY si è dotata, in ragione della sua struttura, di un apparato di procedure scritte e di prassi operative che garantiscono il rispetto delle normative vigenti, delle specifiche norme per gli Accreditamenti e degli adempimenti derivanti dalla sua condizione di società non quotata. Tali documenti mirano da un lato a regolare l'agire declinato nelle sue varie attività operative e dall'altro a consentire i controlli, preventivi e successivi, della correttezza delle operazioni effettuate.

In tale modo si garantisce l'effettiva uniformità di comportamento all'interno dell'azienda, nel rispetto delle disposizioni normative che regolano l'attività della Società.

Ne consegue che tutto il personale aziendale ha l'obbligo di essere a conoscenza di tali prassi e norme procedurali interne e di rispettarle nell'esercizio dei compiti a loro assegnati.

Nel 2023 CQY ha definito un proprio Sistema di Gestione della Qualità. Il documento di riferimento

(Livello 1 – SGQ) contiene la descrizione dei processi e delle procedure relative.

Le finalità che si pone questo documento sono, tra le altre:

- a. avere un quadro sistemico di riferimento del funzionamento di tutta l'organizzazione;
- b. promuovere la collaborazione nell'ambito di tutta l'organizzazione;
- c. comunicare con e tra le persone per facilitare la comprensione dell'importanza del loro contributo individuale nell'ambito dell'organizzazione;
- e. responsabilizzare le persone nella determinazione dei vincoli prestazionali e nell'assunzione delle proprie responsabilità.

Tutte le procedure si conformano ai seguenti principi:

- Ricostruibilità del processo Autorizzativo (accountability)
- Attuazione del principio della separazione dei compiti (nessuno deve essere in grado di gestire una transazione completa)
- Integrità delle registrazioni contabili sia durante l'iter che, successivamente, nel l'archiviazione
- Scelta trasparente, motivata e autorizzata dei dipendenti e dei collaboratori non dipendenti (Valutatori, consulenti, etc.) basata su requisiti generali oggettivi e verificabili (competenza, professionalità, esperienza, onorabilità)
- Compensi a dipendenti e a terzi congrui rispetto alle prestazioni rese (condizioni di mercato, tariffari) ed evidenza oggettiva della prestazione resa
- Sistemi di valutazione congrui e basati su obiettivi ragionevoli
- Impiego e utilizzo di risorse finanziarie previsto entro limiti quantitativamente e qualitativamente determinati (budgets, piani di marketing e vendita)
- Documentazione di tutte le uscite finanziarie devono essere autorizzate e inequivocabilmente riferibili ai soggetti emittente e ricevente e alla specifica motivazione

Il "corpus" delle procedure predisposto da parte della società è elencato in apposito documento (Elenco documentazione) gestito in forma controllata e disponibile sulla rete aziendale.

8. STRUTTURA DEI CONTROLLI

8.1. Principi di controllo interno

Le componenti del modello organizzativo devono essere integrate con il sistema di controllo interno che si basa sui seguenti principi:

- *chiara assunzione di responsabilità* (detta anche accountability). Principio in base al quale qualsiasi attività deve fare riferimento ad una persona o unità organizzativa che ne detiene la responsabilità. In generale si esegue un compito con più attenzione quando si sa di dover rendere conto di eventuali deviazioni da regole / procedure prefissate;
- *separazione di compiti e/o funzioni*. Principio per il quale l'autorizzazione ad effettuare una operazione deve essere sotto responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione;
- *adeguata autorizzazione per tutte le operazioni*. Principio che può essere sia di carattere generale

(riferito ad un complesso omogeneo di attività aziendali), sia specifico (riferite a singole operazioni);

- *adeguata e tempestiva documentazione e registrazione di operazioni*, transazioni e azioni. Principio importante per poter procedere in ogni momento ad effettuare controlli che attestino le caratteristiche dell'operazione, le motivazioni e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa;
- *verifiche indipendenti sulle operazioni svolte* (svolti sia da persone dell'organizzazione ma estranee al processo, sia da persone esterne all'organizzazione quali ad esempio sindaci e revisori esterni).

Il controllo operativo (vale a dire sulle attività e sui processi dell'azienda) e contabile (vale a dire sulla registrazione degli accadimenti aziendali) può essere a posteriori o preventivo. Ai fini del decreto è di fondamentale importanza che:

- vi sia un sistema di prevenzione che porti tutti i soggetti operanti in condizione di conoscere le direttive aziendali e che tale sistema sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente (quindi non per errori umani, negligenza o imperizia);
- i controlli interni a posteriori siano in grado di rilevare tempestivamente l'insorgere di anomalie, attraverso un sistematico monitoraggio dell'attività aziendale.

8.2. Il sistema di controlli interni

- ✓ **Organi di controllo:** si segnalano, primi fra tutti, gli organismi di controllo previsti dal vigente Statuto e dal modello gestionale e societario.
- ✓ **Controlli di primo livello:** sono controlli tecnici e operativi sul corretto e regolare andamento delle attività; sono svolti dalle persone o dalle strutture che hanno la responsabilità dell'attività e sono generalmente incorporati nelle procedure. Si possono individuare:
- ✓ controlli informatici, segnalazioni di anomalie ed errori, blocco del flusso procedurale, sono inseriti nell'ambito di sistemi procedurali automatici che consentono la verifica immediata delle elaborazioni e dei dati da parte di chi sta effettuando i trattamenti;
- ✓ controlli diretti del responsabile organizzativo: ha tra i suoi compiti la supervisione delle attività in carico e la loro conduzione in linea con le finalità aziendali.
- ✓ **Controlli di secondo livello:** sono verifiche effettuate da unità diverse da quelle operative sul regolare espletamento delle attività e sul corretto rispetto delle procedure ed utilizzo delle deleghe. Anche tali controlli sono disciplinati da apposite procedure e norme interne e si effettuano anche con sistemi informativi automatizzati. Sono controlli che rispondono al principio di separazione dei compiti. Tali verifiche vengono effettuate sistematicamente dalla Direzione Assicurazione Qualità e dalla Direzione Amministrazione Controllo e Finanza.
- ✓ **Controlli di terzo livello:** sono volti ad individuare andamenti anomali, violazione delle procedure e della regolamentazione e a valutare la funzionalità nel complessivo sistema dei controlli interni. Pur essendo controlli interni sono svolti da entità indipendenti (tipicamente il Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza).
- ✓ **Canale di segnalazione interno "Whistleblowing":** con il D.lgs. n.24 del 10 marzo 2023 il Parlamento italiano ha recepito la Direttiva UE in materia di protezione di coloro che effettuano segnalazioni di

violazioni delle normative nazionali e dell'unione europea, rendendo obbligatorio l'istituzione di canali di segnalazione interni per tutti i soggetti giuridici privati con più di 50 dipendenti o che hanno adottato il Modello Organizzativo ex-D.Lgs. 231/2001. Il Decreto è entrato in vigore il 15 luglio 2023 e interessa la Società (dal 18 dicembre 2023) in quanto ha adottato il Modello 231.

Sono inoltre effettuati altri controlli esterni indipendenti da parte della Società di revisione incaricata e dagli enti di accreditamento e controllo (Accredia, Ministeri etc.) per le attività di certificazione di competenza.

9. ORGANISMO DI VIGILANZA E OBBLIGHI INFORMATIVI

9.1. Composizione e regole

Il compito di vigilare continuativamente sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di proporre l'aggiornamento, è affidato ad un organismo della società dotato di autonomia, professionalità, indipendenza e continuità d'azione nell'esercizio delle sue funzioni.

Ai fini di cui al punto precedente CQY istituisce un apposito collegio – denominato “Organismo di Vigilanza” – regolato dalle disposizioni che seguono.

- Il Consiglio d'Amministrazione nomina l'Organismo di Vigilanza, con provvedimento motivato rispetto a ciascun componente, scelto esclusivamente sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale. L'incarico ha durata triennale decorrente dall'atto di nomina.
- La delibera di nomina dell'Organismo di Vigilanza determina anche il compenso.
- I suoi membri possono essere revocati solo per giusta causa e sono rieleggibili. Il membro revocato o che rinunci all'incarico viene tempestivamente sostituito al fine di ripristinare la composizione dell'Organismo di Vigilanza; il nuovo membro resta in carica sino a scadenza triennale del mandato dell'Organismo di Vigilanza.
- L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione ove non diversamente previsto.
- L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione ove non diversamente previsto.
- L'Organismo di Vigilanza è composto, nel rispetto dei requisiti di cui al punto precedente, da:
 - uno o più soggetti esterni, non appartenenti al personale o alle cariche esecutive/dirigenziali della Società, in possesso di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e in grado di assicurare la necessaria continuità d'azione
- un soggetto appartenente al personale della società.
- L'Organismo di Vigilanza nomina al proprio interno un Presidente, al quale può delegare specifiche funzioni ed ha la stessa durata in carica del CdA.
- L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'ambito della Società, tali da consentire l'efficace esercizio delle funzioni previste dal Modello, nonché da successivi provvedimenti o procedure assunti in attuazione del medesimo.
- Al fine di svolgere, con obiettività e indipendenza, la propria funzione, l'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un budget annuale, approvato e messo a

disposizione dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Organismo stesso.

- L'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa in presenza di situazioni eccezionali e urgenti, con l'obbligo di darne informazione al Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione immediatamente successiva.
- I componenti dell'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l'Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività.
- L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni curando e favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi e le funzioni di controllo esistenti nella società.
- All'Organismo di Vigilanza non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, relativi allo svolgimento delle attività della società.

9.2. Poteri e funzioni

L'Organismo di Vigilanza., nel perseguimento della finalità di vigilanza sull'effettiva attuazione del Modello adottato dalla Società, è titolare dei seguenti *poteri di iniziativa e controllo*, che esercita nel rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate:

- svolge periodica attività ispettiva, la cui cadenza è, nel minimo, predeterminata in considerazione dei vari settori di intervento;
- ha accesso a tutte le informazioni concernenti le attività a rischio;
- può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, ai dirigenti della Società, nonché a tutto il personale dipendente che svolga attività a rischio o alle stesse sovrintenda;
- qualora necessario, può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, agli amministratori, al Collegio Sindacale o all'organo equivalente, alla società di revisione;
- può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti pertinenti alle attività a rischio a collaboratori (valutatori, consulenti) ed in genere a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello;
- chiede periodicamente informazioni dai responsabili delle attività a rischio;
- può rivolgersi, dopo averne informato il Consiglio d'Amministrazione, a consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche;
- sottopone al Consiglio d'Amministrazione le proposte di adozione di procedure sanzionatorie;
- sottopone il modello a verifica periodica e ne propone l'aggiornamento;
- Per garantire un efficace ed effettivo svolgimento delle proprie funzioni, oltre alle eventuali disposizioni generali dettate dal Consiglio d'Amministrazione, l'OdV ha la facoltà di stabilire apposite regole operative e adottare un proprio regolamento interno al fine di garantire la massima autonomia organizzativa e d'azione del soggetto in questione.

9.3. Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza esercita le proprie funzioni e i propri poteri secondo le modalità previste dal

regolamento, predisposto dallo stesso Organismo di Vigilanza e da esso approvato all'unanimità e trasmesso al CdA ed al Collegio Sindacale.

L'Organismo di Vigilanza prevede nel suo regolamento che la nomina a Presidente dello stesso sia limitata ai membri esterni.

Il regolamento deve assicurare continuità ed efficacia dell'azione dell'Organismo di Vigilanza; a tal fine il regolamento dovrà prevedere:

- un numero minimo di adunanze annuali
- le modalità di predisposizione del piano di spesa e del fondo per interventi urgenti
- le modalità di gestione delle risorse assegnate e di elaborazione del rendiconto
- la gestione della documentazione relativa alle attività svolte dall'Organismo di Vigilanza e le modalità di archiviazione
- le modalità di raccolta, trattamento e archiviazione delle eventuali comunicazioni, anche anonime, che segnalino circostanze rilevanti per l'attuazione del Modello o per la responsabilità amministrativa della Società.

9.4. Informativa all'Organismo di Vigilanza

Il personale della Società ha facoltà di rivolgersi direttamente all'Organismo di Vigilanza, per segnalare violazioni del Modello; a tal fine è stato predisposto uno specifico indirizzo di posta elettronica (odv@certiquality.it).

Al fine di cui al punto precedente la società adotta misure idonee a che sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette all'Organismo di Vigilanza informazioni, purchè veritiere e utili per identificare comportamenti difforni da quanto previsto nelle procedure contemplate dal sistema di controllo interno, dal Modello e dalle procedure stabilite per la sua attuazione.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni (relative sia alla Società stessa che alle società controllanti, controllate e collegate) concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati "231";
- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli amministratori o dai dipendenti in caso di avvio di procedimenti giudiziari per i reati "231";
- i rapporti preparati dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi o omissioni con profili di criticità rispetto ai reati "231".

9.5. Informativa dall'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale

L'Organismo redige entro il mese di marzo di ogni anno una relazione sull'attività compiuta e la trasmette al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale nella prima seduta utile. Il CdA, a sua

volta, ne riferisce quindi all'Assemblea dei Soci.

L'Organismo ogni volta ne ravvisi la necessità può comunque effettuare segnalazioni al Consiglio di Amministrazione e proporre modifiche e/o integrazioni al Modello Organizzativo.

Le relazioni periodiche predisposte dall'Organismo di Vigilanza sono redatte anche al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione le valutazioni necessarie per apportare eventuali aggiornamenti al Modello e devono quanto meno contenere, svolgere o segnalare:

- eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste dal modello o adottate in attuazione o alla luce del Modello e del Codice;
- il resoconto delle eventuali segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al Modello;
- le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla società, con riferimento esclusivo alle attività di rischio;
- una valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche.

10. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO ORGANIZZATIVO

Il Modello e i suoi allegati rispondono a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto e sono finalizzati a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati che generano, a fianco della responsabilità penale dei soggetti attivi, anche la responsabilità amministrativa della Società.

Per il Modello in particolare è prevista una apposita azione di informazione e formazione volta a rendere noti i contenuti del decreto e i suoi impatti per il personale di CQY. Le modalità di comunicazione e informazione sono impostate dall'azienda e rientrano nell'ambito di appositi programmi di aggiornamento professionale.

La comunicazione iniziale

L'approvazione del presente Modello Organizzativo è comunicata a tutto il personale aziendale a seguito della delibera di approvazione. Ai nuovi dipendenti e collaboratori viene consegnato un set formativo tramite il quale assicurare agli stessi conoscenza e comprensione dei meccanismi e delle logiche del Decreto Legislativo 231/2001 e del Modello Organizzativo della società.

La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del Decreto, del Modello e delle regole di condotta è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società. Tale formazione viene effettuata al momento dell'adozione del Modello ed in occasione delle sue variazioni.

Informazione a Clienti e Fornitori

I clienti possono consultare sul sito web www.certiquality.it il Codice Etico adottato da CQY.

Ai fornitori che operano in attività sensibili Certiquality consegna copia del Codice Etico e di

Comportamento richiedendo che il loro comportamento sia ad esso conforme per ottemperare a quanto disposto dal Decreto.

11. SISTEMA SANZIONATORIO

Il presente Modello costituisce parte integrante delle norme disciplinari che regolano il rapporto di lavoro a qualsiasi titolo prestato a favore di CQY. I comportamenti tenuti dai collaboratori in violazione o elusione delle singole regole comportamentali prescritte nel Modello ovvero in ostacolo al suo funzionamento sono definiti come illeciti disciplinari, punibili con le sanzioni previste dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive.

L'applicazione di tali sanzioni è indipendente rispetto all'eventuale applicazione di sanzioni penali a carico dei soggetti attivi dei reati. Le regole di condotta imposte dal Modello, infatti, sono assunte da CQY in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito in cui eventuali condotte devianti possano concretizzarsi.

La gravità della violazione è valutata in considerazione (I) dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza, imperizia tenuto anche conto del grado di prevedibilità dell'evento, (II) del comportamento complessivo del responsabile della violazione, anche con riferimento a precedenti violazioni, (III) del comportamento successivo alla violazione, (IV) delle mansioni svolte e della posizione funzionale ricoperta dal responsabile della violazione.

11.1 Principi generali

Al fine di ottenere la più ampia osservanza del Modello e di attuare il sistema sanzionatorio, l'Organismo di Vigilanza, sentiti i responsabili delle funzioni interessate, segnala i soggetti esterni alla Società ai quali è opportuno applicare le previsioni del Modello, precisandone le modalità e stabilendo le misure sanzionatorie nei casi di violazione in esso contenute o delle procedure stabilite per la sua attuazione. L'applicazione delle misure sanzionatorie non pregiudica né modifica ulteriori, eventuali conseguenze di altra natura (penale, amministrativa, tributaria), che possano derivare dal medesimo fatto.

Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni del presente Modello sono adottate dagli organi competenti, in virtù dei poteri e delle attribuzioni loro conferiti dallo Statuto o dai regolamenti interni della Società.

Ogni violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all'Organismo di Vigilanza, ferme restando le procedure ed i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.

Il dovere di segnalare grava su tutti i destinatari del presente Modello. L'Organismo di Vigilanza deve immediatamente dare corso ai necessari accertamenti, garantendo la riservatezza del soggetto nei cui confronti procede.

L'Organismo di Vigilanza deve essere immediatamente informato dell'applicazione di una sanzione, comprese quelle da esso proposte, per la violazione del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione, disposta nei confronti di qualsivoglia soggetto tenuto all'osservanza del Modello e delle procedure prima richiamate.

11.2 Contratti di lavoro e codice disciplinare

Il rispetto delle disposizione del Modello vale nell'ambito dei contratti di lavoro di qualsiasi tipologia e natura, inclusi quelli con i Dirigenti, a progetto, part-time, nonché nei contratti di collaborazione rientranti nella c.d. parasubordinazione.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro, il sistema disciplinare è applicato in conformità all'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed al vigente CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende chimiche) per i lavoratori dipendenti.

Il Modello costituisce un complesso di norme alle quali il personale dipendente deve uniformarsi anche ai sensi di quanto previsto dai rispettivi CCNL in materia di norme comportamentali e di sanzioni disciplinari.

Pertanto la violazione delle previsioni del Modello, e delle procedure di attuazione, comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni, ai sensi di legge e del citato CCNL. Fermo restando quanto sopra ed a titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- La violazione, anche con condotte omissive ed in eventuale concorso con altri, delle procedure previste dal presente Modello o stabilite per la sua attuazione;
- La redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione incompleta o non veritiera;
- L'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione incompleta o non veritiera;
- L'omessa redazione della documentazione prevista dal presente Modello o dalle procedure stabilite per l'attuazione dello stesso;
- La violazione o l'elusione del sistema di controllo previsto dal Modello, in qualsiasi modo effettuata, incluse la sottrazione, la distruzione, o l'alterazione della documentazione inerente la procedura, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento all'accesso alle informazioni ed alla documentazione opposta ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni, ovvero la realizzazione di altre condotte idonee alla violazione o elusione del sistema del controllo medesimo.

In ogni caso, qualora il fatto costituisca violazione di doveri discendenti dalla legge o dal rapporto di lavoro, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto stesso neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, a norma dell'art. 2119 c.c., fermo il rispetto del procedimento disciplinare.

Con la contestazione, può essere disposta la revoca delle eventuali procure affidate al soggetto interessato.

11.3 Organi direttivi

Se la violazione riguarda i Dirigenti e il Direttore Generale, l'Organismo di Vigilanza deve darne comunicazione al titolare del potere disciplinare (CdA) ed al Presidente, mediante relazione scritta.

I destinatari della comunicazione avviano i procedimenti di loro competenza al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione dalla legge e del CCNL.

Se la violazione riguarda il Presidente, l'Organismo di Vigilanza deve darne comunicazione al titolare del potere disciplinare (CdA) ed al Collegio Sindacale, in persona del Presidente, mediante relazione scritta. Nei confronti degli Amministratori che abbiano commesso una violazione di Modello o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, si può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che ne sono derivate:

- Richiamo formale scritto;
- Sanzione pecuniaria pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;
- Revoca, totale o parziale delle eventuali procure.

Nei casi più gravi e, comunque, quando la mancanza sia tale da ledere la fiducia della Società nei confronti del responsabile il Collegio Sindacale convoca l'Assemblea.

11.4 Collegio sindacale

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Presidente mediante relazione scritta.

Il Presidente, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede alle ulteriori incombenze previsti dalla legge.

11.5 Collaboratori e controparti contrattuali

Qualora si verifichino fatti che possono integrare violazione del Modello da parte di collaboratori o controparti contrattuali, nell'ambito dei rapporti determinati come previsto dal paragrafo 1, l'Organismo di Vigilanza informa il Presidente e il Responsabile dell'Area alla quale il contratto o rapporto si riferiscono mediante relazione scritta per la definizione degli opportuni provvedimenti.

11.6 Whistleblowing

La legge 30 novembre 2017, n. 179 (in G.U. 14/12/2017, n. 291) sul cosiddetto "Whistleblowing", sulla base della Proposta di Legge n°3365-B, introduce nel nostro ordinamento le norme per la tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato. La legge indica esplicitamente quali integrazioni sono da apportare **all'art. 6 del D.lgs. 231/2001 (inserimento dei commi 2 bis, 2 ter e 2 quater)**. L'inserimento è di seguito riportato per esteso:

- OMISSISS -

2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater . Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

- OMISSISS -

In particolare ai soggetti compresi nel paragrafo 11.3 (Organi Direttivi) devono essere applicate le specifiche sanzioni ivi previste nei casi in cui:

- viene accertato il mancato rispetto del divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione di ipotesi di reato previsti dal Modello;
- viene accertata l'omessa irrogazione di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo e colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Come segnalato in precedenza, il 10 marzo 2023 è stato emanato il D.Lgs. n. 24 /2023 c.d. Whistleblowing, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'UE, lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Il decreto ha modificato e integrato la disciplina del whistleblowing.

Le finalità della disciplina sono:

- rafforzare i principi di trasparenza, integrità e responsabilità;
- contrastare e prevenire la commissione di illeciti;
- garantire un elevato livello di protezione dei segnalanti, creando canali di comunicazioni sicuri.

Il componente esterno (Presidente) dell'Organismo di Vigilanza è stato designato come responsabile della Gestione delle Segnalazioni e valuterà quelle ricevute attraverso il canale interno nelle forme e modalità previste dall'Informativa e Istruzioni operative in materia di whistleblowing che indicano chiaramente chi può e cosa è possibile segnalare e chi, conseguentemente, potrà usufruire del sistema di tutele predisposto dalla legge.

Nella specifica procedura viene stabilito in dettaglio che le segnalazioni di violazioni possono essere effettuate in forma scritta e orale. Coloro che in buona fede inoltrano segnalazioni devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione; in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società e delle persone accusate erroneamente o in mala fede. Le segnalazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza

devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio, al quale sia consentito l'accesso ai membri dell'Organismo.

11.7 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'OdV concernenti l'osservanza e l'efficacia del modello, disciplinati dal regolamento dell'Organismo di Vigilanza, si attuano in particolare in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione, a titolo esemplificativo possono essere individuati nei seguenti:

- raccolta e armonizzazione di tutte le procedure e politiche aziendali interne esistenti poste a presidio delle aree di rischio come indicate ai punti precedenti, e controllo e monitoraggio sull'applicazione delle stesse;
- monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne e del sistema di deleghe e procure aziendali per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo con cadenza periodica Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergessero elementi che fanno risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nel presente Modello, la commissione del reato, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire, senza indugio, all'Organo Amministrativo affinché a sua volta riferisca all'intero Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale o agli Organi ed Autorità competenti per i provvedimenti necessari od opportuni.

A titolo esemplificativo, in materia di reati societari i controlli attuati dall'Organismo di Vigilanza sono i seguenti:

- con riferimento al bilancio e alle altre comunicazioni sociali, in ragione della circostanza che il bilancio di Certiquality è certificato da una società di revisione, i compiti dell'Organismo di Vigilanza sono limitati ai seguenti:
- monitoraggio sull'efficacia di procedure e politiche aziendali interne per la prevenzione di reati di false comunicazioni sociali;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- vigilanza sull'effettivo mantenimento da parte della società di revisione dell'indipendenza necessaria a garantire il reale controllo sui documenti predisposti da Certiquality;
- con riferimento alle altre attività a rischio:
- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure e politiche aziendali interne;
- in particolare, verifiche periodiche sull'espletamento delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e sull'esito di eventuali ispezioni effettuate dagli incaricati di queste ultime;
- monitoraggio sull'efficacia delle stesse a prevenire la commissione dei reati;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza

delle segnalazioni ricevute.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo con cadenza periodica Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergessero elementi che fanno risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nel presente Modello, la commissione del reato, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire, senza indugio, all'Organo Amministrativo affinché a sua volta riferisca all'intero Consiglio di amministrazione ed al Collegio Sindacale o agli Organi ed Autorità competenti per i provvedimenti necessari od opportuni.

12 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Modifiche, integrazioni e variazioni al presente Modello sono adottate dal Presidente, direttamente o su proposta dell'Organismo di Vigilanza. Comunque il Modello può essere aggiornato e modificato solamente previo parere dell'Organismo di Vigilanza. Il CdA, in occasione della prima riunione successiva valuta ed approva le modifiche apportate.

Il Modello deve inoltre essere tempestivamente modificato quando intervengono rilevanti mutamenti nel sistema normativo e nell'assetto societario, tali da comportare la necessità di variare le previsioni del Modello stesso, allo scopo di mantenere la sua efficienza.

Il presente Modello deve essere modificato anche quando siano individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni, che mettano in evidenza l'inadeguatezza del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato a garantire l'efficace prevenzione dei rischi.

I responsabili delle funzioni aziendali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti a verificare periodicamente l'efficacia delle procedure finalizzate ad impedire la commissione di Reati e, qualora riscontrino l'esigenza di modificarle e aggiornarle, presentano, di concerto con la Direzione, un rapporto documentato all'Organismo di Vigilanza, che provvede di conseguenza.

13 RIFERIMENTI

- Linee Guida Confindustria per l'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex - D.Lgs. 231/2001.
- Testo del D.Lgs. 231/2001